

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Con il proprio ricorso parte ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di cessione del quinto dello stipendio in data 9 febbraio 2018, rimborsabile in settantadue rate mensili e che prevedeva l'integrale pagamento in via anticipata di tutte le spese connesse al credito. Riferisce il ricorrente che, nell'anno 2020, al momento del pagamento della trentesima mensilità, ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento mediante il versamento del capitale residuo e lamenta che, nel conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario, questi non avrebbe provveduto alla corretta retrocessione degli oneri accessori corrisposti anticipatamente per le commissioni per il finanziatore e per la commissione per la rete distributiva, limitatamente al rateo riferibile alle mensilità non ancora scadute al momento del rimborso *ante termine*. Con ulteriore domanda la parte chiede la restituzione delle rate versate in eccedenza, dopo l'estinzione del prestito. Chiede, pertanto, l'accertamento del proprio credito, e dei relativi interessi legali, nonché la refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario, costituendosi nel procedimento, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, rilevando che il ricorrente, in occasione dell'estinzione anticipata del rapporto, ha sottoscritto una quietanza liberatoria avente natura transattiva. Secondo la resistente, con tale atto la parte, accettando l'importo liquidato a titolo di rimborso, avrebbe dichiarato di non aver null'altro a pretendere, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore azione, ragione o diritto

connesso al finanziamento estinto. Insiste, pertanto, nel chiedere il rigetto delle domande articolare nel ricorso.

DIRITTO

L'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, volta ad attribuire efficacia di rinuncia o transattiva alla quietanza sottoscritta dal ricorrente è infondata e deve essere respinta. Questo Collegio intende dare continuità ai consolidati principi espressi in materia dal Collegio di Coordinamento ABF (Decisioni n. 8827/17 e n. 4580/25). Secondo tale orientamento, affinché una dichiarazione rilasciata dal cliente possa configurarsi come una valida rinuncia a diritti disponibili, è necessario che essa non si limiti a clausole di stile, ma contenga elementi univoci tali da manifestare una volontà abdicativa consapevole. In particolare, ai fini della validità della rinuncia, è richiesta una precisa determinazione quantitativa (ossia l'ammontare) e causale (ossia i titoli delle voci non rimborsate) dell'oggetto della rinuncia. È altresì necessario che la dichiarazione rechi l'esatta identificazione della *res litigiosa* e delle reciproche concessioni, nonché una volontà espressa in termini non equivoci di estinguere la pretesa. Con la decisione n. 4580/25, il Coordinamento ha ribadito che la quietanza liberatoria sottoscritta su moduli predisposti dall'intermediario, laddove priva di tali specifici riferimenti, assume il valore di mera dichiarazione attestante l'avvenuta ricezione di una somma, inidonea a precludere successive azioni per il riconoscimento di ulteriori diritti. È stato altresì precisato che il requisito della determinatezza può essere soddisfatto *per relationem* solo qualora la quietanza sia successiva a un reclamo che dettagli le somme pretese dal cliente, permettendo così di cristallizzare la rinuncia per differenza. Nel caso di specie, dall'esame del documento prodotto non emergono i requisiti minimi sopra enunciati, difettando del requisito della determinazione quantitativa e causale, non indicando espressamente a quali specifiche voci di costo o a quali importi il cliente intendesse rinunciare. Esso, inoltre, non specifica in modo trasparente a quali voci sia imputabile l'importo rimborsato dall'intermediario e sembra essere un modulo standardizzato, la cui sottoscrizione non prova che il consumatore abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che stava dismettendo. Mancando la prova di una consapevole volontà transattiva su diritti determinati, alla dichiarazione in atti non può essere riconosciuta efficacia preclusiva dell'odierna domanda restitutoria.

Nel merito delle domande, occorre preliminarmente ricordare che il contratto di finanziamento oggetto di causa è stato stipulato nell'anno 2018 e ciò assume rilievo poiché la questione oggetto della controversia attiene all'applicabilità al caso di specie dei principi di rimborsabilità di tutti i costi sostenuti dal cliente (inclusi quelli *up-front*), secondo l'interpretazione dell'articolo 125-sexies TUB fornita dalla Corte di Giustizia UE nella nota sentenza sul caso "Lexitor". A tal riguardo giova rammentare che l'articolo 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 106/21, aveva introdotto una distinzione temporale, disponendo che per i contratti successivi al 25 luglio 2021 sussistesse il diritto alla riduzione di tutti i costi. Per quelli antecedenti, invece, la disciplina disponeva che continuassero ad applicarsi le norme vigenti alla data della sottoscrizione, incluse le disposizioni secondarie della Banca d'Italia, che limitavano il rimborso ai soli costi *recurring*. Tuttavia, tale assetto normativo è stato radicalmente ridefinito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/22, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, limitatamente alla frase "[...] e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". In particolare, la Corte ha rilevato come l'interpretazione dell'articolo 125-sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor, già adottata da un cospicuo numero di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, non potesse considerarsi *contra legem*. Al contrario, la Corte ha affermato che: "[...] Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art.

125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale”. Su tale base, ha quindi concluso che: “Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”.

Alla luce di tale pronuncia, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dai principi consolidati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19. Pertanto, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, quale quello odierno, deve essere riconosciuto il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprensivo di tutte le sue componenti, ivi inclusi i costi istantanei.

Tali conclusioni non sono contraddette dalla successiva evoluzione normativa di cui al D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la Legge 136/23), il cui articolo 27 ha modificato l’articolo 11-octies del D.L. n. 73/21. La nuova formulazione, infatti, pur confermando l’applicazione dell’articolo 125-sexies TUB vigente *ratione temporis*, fa espresso salvo il rispetto del diritto dell’Unione Europea “*come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea*”, confermando dunque la necessità di una lettura orientata nel senso del caso Lexitor.

Accertato il diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte delle spese relative alle rate a scadere, occorre procedere alla quantificazione del dovuto. A tal fine, si rende necessario individuare il criterio di calcolo applicabile, previa disamina delle pattuizioni contrattuali che definiscono la natura di ciascuna voce di spesa.

In dettaglio, le commissioni di distribuzione hanno natura *up front*, in quanto remunerano attività prodromiche alla stipula del contratto e dovranno essere rimborsate applicando il criterio della curva degli interessi. Analogamente, le commissioni a favore dell’intermediario, limitatamente alla quota qualificata come non ripetibile, hanno carattere *up front*, remunerando oneri antecedenti all’esecuzione del contratto e, conseguentemente, anche per il loro rimborso trova applicazione il medesimo criterio della curva degli interessi.

Con riferimento, infine, alla quota ripetibile di queste ultime commissioni, si applica il criterio contrattuale e l’importo da rimborsare si determina in base al piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente e depositato in atti, il quale indica il valore da retrocedere in corrispondenza di ciascuna rata. Tale importo, con riferimento alla data di estinzione del contratto *de quo*, corrisponde a quanto già retrocesso e dettagliato nel conteggio estintivo.

Per quanto sin qui detto, tenuto conto delle somme originariamente pagate e del numero di rate residue, si determina un ulteriore credito del ricorrente, al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, per € 499,15, per le commissioni al finanziatore e per € 398,63 per le commissioni alla rete distributiva. Tenuto conto dei rimborsi che l’intermediario ha eseguito dopo l’estinzione del finanziamento (€ 338,67), le somme ancora dovute alla parte si devono quantificare in € 559,11.

Deve essere parimenti respinta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle quote asseritamente versate in data successiva all’estinzione del rapporto o, comunque, trattenute in eccedenza rispetto al dovuto. Il Collegio osserva che tale pretesa è stata formulata in termini del tutto generici e risulta priva di idoneo supporto probatorio. In applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., incombe su chi agisce in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, a fronte della contestazione relativa al mancato rimborso o all’addebito di “quote insolute”, la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, segnatamente buste paga o contabili di addebito, idonea a dimostrare l’effettiva trattenuta delle somme di cui chiede la ripetizione. In assenza di tali elementi documentali, essenziali per verificare la sussistenza e l’ammontare dell’eventuale indebito, la domanda non può trovare accoglimento.

Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza difensiva nel presente procedimento. Sebbene il Collegio di Coordinamento abbia riconosciuto in astratto la risarcibilità del danno derivante da tale spesa (decisione n. 4580/25), nel caso di specie non ricorrono i presupposti necessari per il suo riconoscimento.

Il Collegio osserva che la rifusione delle spese legali richiede la verifica della necessità effettiva dell'intervento del difensore in relazione alla complessità della controversia o al comportamento dell'intermediario. Nel caso in esame, tuttavia, l'intermediario ha fornito tempestivo riscontro al reclamo, non manifestando comportamenti ostruzionistici che rendessero indispensabile l'assistenza legale. Va altresì osservato che la materia del contendere è oggetto di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e di ampia diffusione, tale da non richiedere argomentazioni giuridiche innovative. Inoltre, va rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova dell'effettivo depauperamento patrimoniale subito, non avendo prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento del compenso al proprio difensore.

rate complessive	72	rate scadute	30	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	42	TAN	5,90%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		36,01%						
commissioni finanziatore quota non ripetibile				1.386,13 €	Up front	Curva degli interessi	499,15 €		499,15 €
commissioni finanziatore quota ripetibile				594,05 €	Recurring	Criterio contrattuale			
commissioni rete distributiva				1.107,00 €	Up front	Curva degli interessi	398,63 €		398,63 €
rimborsi successivi								338,67 €	-338,67 €
0									
Totale									559,11 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 559,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE